

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3403

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GUIDESI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI,
BUSIN, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, INVERNIZZI, MOL-
TENI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI, SIMONETTI**

Disposizioni per contrastare la pratica
della pesca illegale nelle acque interne

Presentata il 4 novembre 2015

ONOREVOLI COLLEGI! — Il bracconaggio ittico, noto anche come pesca di frodo, consiste nella pesca svolta in violazione delle normative vigenti. In tutte le regioni italiane, sul fronte della lotta al bracconaggio sotto le sue varie forme, risultano attive numerose associazioni, soprattutto di protezione ambientale, che, tramite propri volontari o guardie giurate ittiche volontarie, attuano attività di contrasto al fenomeno. Istituzionalmente, gli organi di polizia sono tutti competenti in ordine ai reati di bracconaggio; tuttavia sono particolarmente impegnati e specializzati, la Polizia provinciale, il Corpo forestale dello Stato (e in particolare il Nucleo operativo antibracconaggio) e i corpi forestali regionali e delle province autonome.

Il Po è uno dei fiumi più inquinati d'Italia eppure rappresenta un'attrazione per i pescatori di frodo. Con metodi illegali e senza alcuna autorizzazione, durante la notte, i «pirati» risalgono la corrente per catturare il pesce e per rivenderlo anche sul mercato italiano.

Il fenomeno del bracconaggio riguarda tutta l'Italia: negli anni si è perduto l'80 per cento del patrimonio ittico. Solo nel bacino del Po, tra Mantova, Rovigo e Ferrara si sono perse migliaia di tonnellate di pesce.

Associazioni di pesca, aziende e cittadini del Veneto, dell'Emilia-Romagna e della Lombardia denunciano il grave danno ambientale, economico e sanitario causato dall'attività di centinaia di bracconieri lungo il delta del fiume Po. Da

oltre dieci anni l'ecosistema del fiume è minacciato dall'attività di centinaia di pescatori illegali che, provenienti soprattutto dall'est Europa, principalmente Romania e Ungheria, fanno razzia di pesce di ogni tipologia di specie, per alimentare un *business* del valore di 400.000 mila euro la settimana. Divisi in gruppi, ciascuno con un compito preciso, i bracconieri controllano il territorio come un *clan* mafioso. Utilizzando metodi di pesca illegali e invasivi come le reti, la corrente elettrica, il bisolfito di sodio e altri tipi di trappole non selettive, i bracconieri danneggiano irreversibilmente il letto del fiume e uccidono i microrganismi alla base della catena alimentare. Quest'attività mette inoltre gravemente a rischio la salute dei consumatori poiché il pesce raccolto è trasportato senza rispettare o seguire alcun protocollo sanitario.

Contrastare il bracconaggio con gli attuali strumenti non basta più: il 90 per cento delle multe non vengono pagate. Ai controlli, i pescatori di frodo presentano documenti falsi o indirizzi inesistenti. È necessario intervenire nel garantire maggiore sorveglianza lungo le sponde dei fiumi assicurando una più efficace azione sanzionatoria delle infrazioni al fine di contrastare la devastante piaga del bracconaggio in quanto è improcrastinabile un

intervento normativo che offra strumenti giuridici più adeguati per contrastare questo ripetuto saccheggio del nostro prezioso patrimonio ittico.

Per contrastarlo servono leggi specifiche, servono anche strumenti appropriati, come la possibilità di sequestrare mezzi e natanti ai pescatori di frodo. È necessario individuare norme che sanzionino in modo importante chi pratica il bracconaggio nelle acque interne.

Con questa proposta di legge si infliggono pesanti sanzioni sia amministrative che penali a chi esercita la pesca usando mezzi non consentiti, al fine di considerarlo un deterrente per comportamenti attuati di norma dai bracconieri. Si aumentano le sanzioni per chi pesca con le reti collocate al di fuori delle zone destinate alla pesca di mestiere, salvo che si tratti di opere espressamente previste dalle norme in vigore in quanto questa pratica, attuata dai bracconieri, è molto impattante per la risorsa ittica, nonché procedere al sequestro dei mezzi di trasporto sia in acqua che su terra per bracconaggio a fini commerciali. La presente proposta di legge individua i soggetti preposti alla vigilanza per contrastare le bande criminali dei pescatori di frodo e prevenire e combattere i furti di natanti e motori nautici.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di contrastare il fenomeno della pesca illegale o del bracconaggio ittico nelle acque interne dello Stato italiano è considerato esercizio della pesca illegale ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla presente legge.

2. È, altresì, considerato esercizio di pesca illegale ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuato con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti ittici provinciali.

3. Sono considerate acque interne, ai fini della presente legge, i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.

ART. 2.

(Divieti).

1. È vietato:

a) l'uso di materiale esplosivo, dinamite o altro materiale esplosivo, nonché l'uso di corrente elettrica o di attrezzi vietati ad elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica;

b) gettare o infondere nelle acque sostanze tossiche, anestetiche o inquinanti atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica;

c) collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso i fiumi, torrenti o canali e altri corpi idrici o bacini di acque dolci o salse, che occupino più della

metà dei corsi d'acqua o che siano collocate al di fuori delle zone destinate alla pesca di mestiere, salvo che si tratti di opere espressamente previste dalle norme in vigore per la pratica dell'allevamento del pesce a fini economici;

d) prolungare l'uso di reti o altri attrezzi atti alla pesca professionale oltre l'orario consentito dai regolamenti ittici;

e) pescare prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili, ammassi di pietra, terrapieni, arginelli, chiuse e impianti simili o smuovendo il fondo delle acque o impiegando altri sistemi non previsti dalle norme nazionali o regionali.

2. Sono, inoltre, vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto, e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 1.

3. Le regioni, ove non già previsto, possono adottare opportuni provvedimenti ai fini dell'integrazione dei divieti previsti dal presente articolo.

ART. 3.

(Sanzioni).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, per le violazioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 a euro 2.000 per chi esercita la pesca utilizzando attrezzi e mezzi non consentiti dalla normativa in vigore nonché sanzione penale dell'arresto fino a un anno;

b) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 per chi viola i divieti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, nonché, ove il trasgressore ne sia in possesso, sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi.

2. Per le violazioni dei divieti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, congiuntamente alle sanzioni di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, è applicata la sanzione penale dell'arresto fino a un anno. Qualora la violazione sia commessa per tre volte da un pescatore professionale nel corso del medesimo anno si applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza di pesca professionale per tre anni.

3. Per le violazioni di cui all'articolo 2 gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato, degli strumenti e attrezzi utilizzati, al sequestro e alla confisca dei natanti, dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua a cura del personale di vigilanza. Delle reimmisioni effettuate è data certificazione in apposito verbale.

4. Qualora le violazioni di cui all'articolo 2 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale, la sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente è raddoppiata e si procede alla revoca della licenza di pesca professionale da sei mesi a un anno. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta.

5. Qualora i natanti e i mezzi di trasporto e di conservazione utilizzati per la pesca illegale risultino, dai documenti prodotti durante l'accertamento, rubati si applicano le disposizioni degli articoli 624 e 625 del codice penale ovvero la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.

6. Al fine di preservare e di evitare danni all'ittiofauna, per la violazione dei divieti di cui all'articolo 2 è sempre previsto un risarcimento, a carico del trasgressore, alla provincia, ovvero al gestore o all'assegnatario delle acque pari alla somma da un minimo di euro 15 fino a un massimo di euro 30 per ciascun pescato in violazione dei citati divieti. La sanzione è

raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita. Gli introiti sono destinati al ripopolamento delle acque.

ART. 4.

(Agenti accertatori).

1. Le regioni, i gestori e gli assegnatari delle acque, anche tramite guardiapesca volontari assicurano la vigilanza ittica sulle acque interne dei rispettivi territori di competenza in merito all'osservanza dei divieti di cui all'articolo 2 e all'accertamento delle relative violazioni.

2. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, nonché agli agenti dipendenti delle regioni e degli enti locali delegati dalle regioni, alle guardie ittiche volontarie dipendenti da associazioni, federazioni ed altri enti che hanno interesse nella tutela, salvaguardia e protezione degli ambienti acquatici, a tutti i corpi di polizia giudiziaria dello Stato ai quali è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

3. Tutti i soggetti preposti alla vigilanza ittica sono autorizzati a chiedere, a qualsiasi persona in esercizio o in attitudine di pesca, l'esibizione della licenza di pesca, sia con controlli dalla riva sia con controlli tramite l'impiego di natanti, un documento di riconoscimento, i documenti relativi ai natanti e ai mezzi di trasporto utilizzati per l'esercizio della pesca nonché a ispezionare gli stessi e le attrezzature impiegate, oltre alla fauna ittica catturata o raccolta.

ART. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente

legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 6

(Disposizioni finali).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della presente legge.

2. Nelle more dell'adeguamento previsto dal comma 1, le disposizioni della presente legge si applicano in tutto il territorio nazionale.

€ 1,00

Stampato su carta riciclata ecologica



17PDL0037030